



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-26/18, 10 luglio 2019, ECLI:EU:C:2019:579	Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung contro Hauptzollamt Frankfurt am Main	I	Rinvio pregiudiziale	DE	Non ultima istanza	M. Campos Sánchez-Bordona	-	principio della libera circolazione delle merci - divieto di doppia imposizione	Dazi doganali all'importazione – obbligazione doganale dovuta a violazioni della normativa doganale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – IVA all'importazione – Evento generatore dell'imposta – Nozione di "importazione" di un bene – Requisito dell'ingresso del bene nel circuito economico dell'Unione europea

**Classificazione**

- Diritto secondario  
- Imposte indirette - Imposta sul valore aggiunto

**Questione pregiudiziale**

Il giudice del rinvio chiede se un'importazione ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 30, della direttiva [IVA] presupponga che il bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa o se sia sufficiente il mero rischio che ciò accada. Inoltre, chiede se un bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa già per il fatto di non essere stato vincolato, in violazione della normativa doganale, ad alcun regime ai sensi dell'articolo 61, primo comma, della direttiva o – pur essendo stato in un primo momento vincolato a tale regime – di essere stato successivamente svincolato per effetto di una condotta doganale erronea o se, a fronte di una condotta erronea, si debba poter presumere, ai fini dell'entrata nel circuito economico dell'Unione, che, per effetto della condotta medesima, il bene sia entrato nel suddetto circuito economico nel territorio fiscale dello Stato membro in cui sia stata commessa la condotta de qua e che esso abbia potuto essere consumato o utilizzato.

**Dispositivo**

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 30 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora un bene venga introdotto nel territorio dell'Unione europea, non è sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia derivata in tale Stato un'obbligazione doganale all'importazione, per ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro medesimo, qualora sia accertato che lo stesso bene è stato trasportato in un altro Stato membro, la sua destinazione finale, ove è stato consumato, ragion per cui l'imposta sul valore aggiunto all'importazione relativa al bene de quo sorge allora solo in detto altro Stato membro.

**Nota redazionale**

Nella causa C-26/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hessisches Finanzgericht (Tribunale tributario dell'Assia, Germania), la Sezione I della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che, per considerare un bene parte del circuito economico dell'Unione Europea, non è sufficiente che il bene introdotto nel territorio dell'Unione sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia derivata in tale Stato la nascita di un'obbligazione doganale all'importazione.

La causa tratta la questione relativa al se e al quando le merci che arrivano in un Paese dell'UE siano immediatamente soggette all'IVA, o siano soggette all'imposta solo nel Paese in cui vengono definitivamente immesse in libera pratica (per il consumo). Nello specifico, la FedEx spediva merci da Israele, Messico e Stati Uniti a diversi destinatari situati in Grecia, la loro destinazione finale. Le merci, soggette a dazi all'importazione, sono state trasportate in 18 lotti separati per via aerea a Francoforte sul Meno (Germania), dove sono state a loro volta collocate su un altro aereo per la Grecia. L'ufficio doganale dell'aeroporto di Atene (Grecia) informava l'ufficio doganale tedesco che le 18 spedizioni erano state inviate in Grecia in violazione delle norme doganali. Di conseguenza, la FedEx riceveva un avviso per il pagamento dei dazi doganali all'importazione per i 18 lotti di cui sopra, nonché un accertamento per l'IVA all'importazione. La FedEx inizialmente pagava l'importo dovuto, ma in seguito decideva di richiedere il rimborso di tali dazi e dell'imposta, in quanto, tra l'altro, erano stati soggetti ad un doppio prelievo, in contrasto con la normativa comunitaria.

Ritenendo, pertanto, un possibile contrasto della normativa nazionale con la legislazione sovranazionale, il Tribunale tributario dell'Assia (Germania), sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: a) «se un'importazione ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 30, della direttiva Iva presupponga che il bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa o se sia sufficiente il mero rischio che ciò accada»; b) «qualora un'importazione presupponga l'entrata del bene nel circuito economico dell'Unione: se un bene introdotto nel territorio dell'Unione entri nel circuito economico della stessa già per il fatto di non essere stato vincolato, in violazione della normativa doganale, ad alcun regime ai sensi dell'articolo 61, primo comma, della direttiva o di essere stato successivamente svincolato per effetto di una condotta doganale erronea o se, a fronte di una condotta erronea, si debba poter presumere, ai fini dell'entrata nel circuito economico dell'Unione, che, per effetto della condotta medesima, il bene sia entrato nel suddetto circuito economico nel territorio fiscale dello Stato membro in cui sia stata commessa la condotta de qua e che esso abbia potuto essere consumato o utilizzato».

La prima questione pregiudiziale – reputata di natura ipotetica – viene dichiarata irricevibile dalla Corte (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, punto 57). Per la seconda questione, i togati comunitari, riprendendo in primis gli artt. 60 e 61 della direttiva IVA, rilevano che diversi beni provenienti da Stati terzi, soggetti a dazi all'importazione, sono stati trasportati in Germania al fine di essere poi trasportati in Grecia, la loro destinazione finale. Alcuni di questi beni non sono stati presentati alle autorità doganali tedesche e, di conseguenza, sono stati introdotti illegalmente nel territorio doganale dell'Unione. Gli altri beni sono stati introdotti regolarmente nel territorio doganale dell'Unione, in Germania, ma sono stati successivamente trasportati in Grecia sottraendoli al controllo doganale. Pertanto, le violazioni della normativa doganale hanno fatto sorgere in Germania un'obbligazione doganale all'importazione a carico della società che ha introdotto i beni in questione nel territorio dell'Unione. In merito all'esigibilità dell'Iva, il Collegio osserva, poi, che la giurisprudenza della Corte ha stabilito che, per quanto riguarda i beni non regolarmente introdotti nel territorio doganale dell'Unione, occorre presumere, in linea di principio, che essi siano stati entrati nel circuito economico dell'UE una volta giunti in Germania, nonché territorio dello Stato membro tramite cui sono stati introdotti nell'Unione stessa.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN